



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRECCIAIROLI	PAOLO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSSI	GABRIELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	NICOLARDI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1045/13
spedito il 01/02/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] REGISTRO
IPOT CAT
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1045/13

UDIENZA DEL

30/10/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

10192

PRONUNCIATA IL:

30 OTT 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 NOV 2014

Il Segretario

[Signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA: Ricorso R.G. [REDACTED] avverso avviso di liquidazione n. [REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

In data 5/2/2013, per il sig. [REDACTED] è pervenuto alla Commissione tributaria provinciale di [REDACTED] ricorso avverso l'avviso di liquidazione di cui all'oggetto per € 62.232,76, facendo presente alla Commissione di avere presentato istanza di autotutela poiché il ricorrente è parte nella costituzione di un trust, nel quale disponente e trustee sono la medesima persona, trattasi quindi di trust autodichiarativo con mero effetto segretativo e non traslativo.

La sola imposta applicabile è, per il contribuente quella di Registro in misura fissa ex art. 58 del D.Lgs. 346/1990, rinviando l'imposizione dell'imposta di donazione e successione al successivo momento dell'effettiva attribuzione patrimoniale a favore dei beneficiari.

Viene eccepita la nullità dell'accertamento per carenza di motivazione, per mancata allegazione della delega del dirigente al funzionario che ha firmato, e per inesistenza della notifica, poiché manca la relata e non è quindi possibile identificare l'agente notificatore abilitato e la sua firma.

Viene quindi chiesto l'annullamento totale o parziale dell'atto, previa sospensione e la discussione del ricorso in pubblica udienza.

In data 22/3/2013 si è costituito in giudizio la Direzione Provinciale II di [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna del contribuente alle spese del giudizio.

L'Ufficio replica alle eccezioni del contribuente.

Con successiva memoria del 24/6/2013, l'Ufficio chiede la riunione del presente ricorso a quello proposto dalla sig.ra [REDACTED] facendo presente di avere rideterminato la pretesa impositiva, a seguito di istanza di autotutela da parte del contribuente.

Con memorie del 28/7/ e 22/8/2014 il contribuente, visto l'esito del giudizio promosso dalla sig.ra [REDACTED] in solido che aveva proposto opposizione all'avviso di liquidazione con esito favorevole, insiste per la sospensione dell'esecuzione e conclude come in atti.

Con la memoria del 22 agosto 2014, il contribuente fa presente che nonostante vi sia stata una sentenza favorevole alla sig.ra [REDACTED] coobbligata in solido con il contribuente, Equitalia ha emesso nei confronti di entrambi due cartelle per € 21.162,80.

All'udienza del 30 ottobre 2014, esaurita l'esposizione del relatore, sentite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, la Commissione ha deciso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

La Commissione, letti gli scritti difensivi delle parti, esaminata la documentazione prodotta, ritiene meritevole di accoglimento il ricorso.

Premesso che il trust è una struttura la cui causa è variabile che può essere utilizzata da parte del disponente per varie finalità o scopi che vengono individuati di volta in volta sulla base di programmi che sono stati predisposti nell'atto costitutivo, nel caso di specie, trattandosi di trust autodichiarativo non si può parlare di trasferimento di proprietà in senso tradizionale dal disponente al trustee, poiché vi è identificazione; anche per quanto riguarda le attribuzioni ai beneficiari, vi è carenza dell'animus donandi.

Con l'istituzione di un trust autodichiarativo, il disponente ha inteso operare una segregazione patrimoniale di un bene, privo di effetti traslativi formali al momento della sua istituzione e pertanto non suscettibile di esprimere una capacità contributiva.

Nel caso di specie l'istituzione del trust, non ha prodotto alcun incremento patrimoniale e di ricchezza.

A tale conclusioni sono giunti anche i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. [REDACTED] che sul medesimo avviso di liquidazione si sono pronunciati a favore della contribuente sig.ra [REDACTED] che ha invocato l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

L'accoglimento del ricorso determina l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dal ricorrente.

Le spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite quantificate in € 1.500,00.oltre oneri di legge.

Milano, 30 ottobre 2014.

IL RELATORE

(avv. Gabriella Repossi)



IL PRESIDENTE

(avv. Paolo Bracciaroli)



IL CASO .it